

STUDIO PICCO

Associazione professionale

Consulenza tributaria, del lavoro e revisione legale

Piazza della Vittoria 7/14 16121 Genova. Tel 010592750-010591418 fax 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

CIRCOLARE NUMERO 15/2020

Ai signori clienti

Loro indirizzi

Genova, 4 luglio 2020.

Oggetto: da luglio riduzione del cuneo fiscale in busta paga.

Gentile cliente,

con la presente le ricordiamo che il prossimo mese di luglio entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.L. n. 3/2020 (convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21), contenente norme per la riduzione del cuneo fiscale.

La norma prevede due trattamenti:

- > un nuovo bonus denominato: trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i redditi fino a 28.000 euro
- > una ulteriore detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro.

La novità interessa i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilato. In sintesi:

- lavoratori dipendenti,
- soci di cooperative,
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi,
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale,
- collaboratori coordinati e continuativi,
- sacerdoti,
- lavoratori socialmente utili,
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.

IL BONUS

Il bonus spetta ai lavoratori:

- > con un reddito complessivo **non superiore a 28.000 euro**,
- > qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante (non spetta quindi ai redditi inferiori a € 8.174), fatta salva la norma di salvaguardia prevista dall'articolo 128 del Decreto Rilancio per il periodo di emergenza.

Il bonus viene determinato in funzione **dei giorni di lavoro** con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020 e nel 2021 e i sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendo l'ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone, in sede di conguaglio, la spettanza.

La norma riconosce ai lavoratori con un **reddito complessivo non superiore a 28.000 €**, una somma in misura piena pari a 600 € (100 € da luglio a dicembre 2020), che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021.

Cosa cambia per il lavoratore da luglio 2020

Reddito annuo	Trattamento integrativo luglio-dicembre 2020
Tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui	Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro
	Cancellazione del "bonus di 80 euro"
	L'incremento è pari 20 euro mensili
Tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui	Assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro.
	Cancellazione quota parte del "bonus 80 euro", che era pari a $480 * (26.600 - \text{reddito complessivo}) / 2.000$
	Per esempio, su un RC di 26.000 euro l'incremento è pari a 76 euro al mese.
Tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui	Trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese).
	Non beneficiavano del cosiddetto "bonus 80 euro"

L'ULTERIORE DETRAZIONE

L'ulteriore detrazione spetta ai lavoratori con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro non superiore a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo spettante viene determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020 e i sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendo l'ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone, in sede di conguaglio, la spettanza.

La detrazione fiscale è quantificata in funzione dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
$28.000 < RC \leq 35.000$	$480 + 120 \times (35.000 - RC) / 7.000$
$35.000 < RC \leq 40.000$	$480 \times (40.000 - RC) / 5.000$
> 40.000	0

ADEMPIMENTI COMUNI DEL SOSTITUT D'IMPOSTA

Il trattamento integrativo è riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d'imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l'anno 2020).

Il sostituto d'imposta deve anche procedere alla **verifica di conguaglio a fine anno o in occasione dell'estinzione del rapporto di lavoro** e, qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero di quanto non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

I lavoratori che non intendono usufruire di tale trattamento (in quanto possessori di altri redditi o assunti in corso d'anno) dovranno presentare **specifico istanza all'azienda**.

Nella pagina che segue proponiamo l'istanza che eventualmente i lavoratori vorranno sottoscrivere e che dovrebbe pervenire allo studio in tempo utile per consentirci di elaborare correttamente le paghe del mese di luglio.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO

Comunicazione ex D.L. n. 3/2020

(Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Io sottoscritto _____, dipendente dell'azienda _____, informato del disposto normativo di cui al D.L. n. 3/2020 che prevede, al verificarsi di specifiche condizioni reddituali, il diritto a percepire un bonus o una ulteriore detrazione fiscale,

- chiedo la non applicazione del bonus;
- comunico che percepirò presuntivamente nell'anno in corso ulteriori redditi, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari ad euro _____; perciò chiedo che degli stessi si tenga conto ai fini del riconoscimento del bonus di cui al D.L. n. 3/2020 e delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir;
- chiedo l'applicazione del bonus in sede di conguaglio fiscale.

In fede.

Luogo e data _____

Firma del dipendente _____